

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI, SOLVENTI, ACIDI E BASI
PER LA DURATA DI MESI 48**

**Allegato al Disciplinare di Gara
Capitolato Speciale d'Appalto**

INDICE

ART. 1	Oggetto, valore, durata e specifiche tecniche
ART. 2	Condizioni della fornitura e prestazioni comprese
ART. 3	Consegna della fornitura
ART. 4	Accettazione della fornitura e controlli quantitativi/qualitativi
ART. 5	Fatturazione e modalità di pagamento
ART. 6	Obblighi dell'affidatario in materia di sicurezza
ART. 7	Penali
ART. 8	Recesso e risoluzione contrattuale – clausola risolutiva espressa
ART. 9	Cauzione definitiva
ART. 10	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
ART. 11	Trasparenza - Anticorruzione

Costituiscono parte integrante gli allegati:

Lista fornitura

ART.1 – OGGETTO, VALORE, DURATA E SPECIFICHE TECNICHE

La presente procedura è finalizzata alla individuazione di operatori economici con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di reagenti, solventi acidi e basi.

La procedura è costituita da un unico lotto dove sono state individuate 4 categorie di prodotti in cui l'Arpa Piemonte ha suddiviso tali beni come segue:

DENOMINAZIONE LOTTO	CIG
Fornitura di reagenti, solventi, acidi e basi	9172390FAA
Categorie	
<i>Categoria REA</i>	<i>Reagenti</i>
<i>Categoria SOL</i>	<i>Solventi</i>
<i>Categoria ACB</i>	<i>Acidi e basi</i>
<i>Categoria KIT COLORIMETRICI</i>	<i>KIT colorimetrici</i>

La durata dell'accordo quadro è pari ad anni 4 (quattro) per un importo complessivo, dato dalla somma dei singoli appalti, non superiore ad € 530.000,00 IVA esclusa.

Non sono previste opzioni e rinnovi.

Per durata si intende il periodo entro il quale Arpa potrà stipulare i contratti attuativi, decorrenti dalla stipula del contratto con ciascuno degli operatori economici individuati.

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, gli operatori economici, si impegnano ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, (fatta salva eventuale revisione prezzi come prevista nel disciplinare di gara) sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero.

L'accordo quadro si intende esaurito allo scadere dei 4 anni previsti e in ogni caso al raggiungimento del valore massimo stabilito, anche qualora ciò avvenga prima dei 4 anni dalla sottoscrizione dell'accordo.

I quantitativi di fornitura non sono predeterminati e restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze effettive dei laboratori. Degli articoli costituenti il lotto vengono fissate le caratteristiche tecniche.

Le specifiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura sono descritte nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati

Specifiche dei prodotti offerti

- a) I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche indicate nella tabella denominata "LISTA FORNITURA"
- b) I prodotti consegnati per ciascun ordine devono appartenere ad un unico lotto di produzione;
- c) Qualora non diversamente indicato nella descrizione del prodotto, la purezza attesa del solvente o del reagente richiesto, ove possibile/disponibile, dovrà essere equivalente a quella definibile di "grado analitico" (ad esempio indicati dalle sigle RPE, ACS...);
- d) I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.
Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato del lotto non conforme dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria

sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto di identiche caratteristiche tecniche;

- e) I prodotti devono riportare in modo chiaramente leggibile in lingua italiana, sia sui confezionamenti primari sia sull'imballaggio, il lotto di produzione e tutte le indicazioni previste dal presente documento e dalla normativa in vigore, nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- f) I prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne l'integrità e la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
- g) In caso di indisponibilità (interruzione della produzione del prodotto oggetto della fornitura) la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto di identiche caratteristiche tecniche e fornendo a corredo una dichiarazione di indisponibilità motivata. ARPA si riserva la possibilità di richiedere una campionatura del prodotto sostitutivo.
- h) Se i prodotti richiesti sono soggetti a scadenza (ovvero periodo che normalmente intercorre dalla data di produzione alla sua data di scadenza), questi devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo originario. Il periodo di validità commerciale deve essere chiaro e può essere dichiarato nei seguenti modi: indicando sulla confezione o sul certificato di qualità sia la data di produzione e sia la data di scadenza o il numero dei mesi di validità dalla data di produzione;
Le condizioni di conservazione, per assicurare la validità del periodo di stabilità certificato, devono essere compatibili con le dotazioni dei laboratori (ad esempio T ambiente, pressione ambiente, esclusione di conservazione sotto gas inerti, etc...).
- i) I prodotti dovranno essere forniti accompagnati da scheda di sicurezza compilata secondo la normativa vigente (vedere art. 2 punto b);
- j) I confezionamenti richiesti da Arpa Piemonte sono da intendersi vincolanti, a pena di esclusione;**
- k) Per ogni sede di consegna dovranno essere recapitate confezioni integre e coincidenti al confezionamento offerto presentato in sede di gara nell'offerta tecnico-economica;
- l) I prodotti indicati nella tabella seguente devono avere, come valori di specificità, valori di impurità minori o uguali a quelli indicati (ovvero le concentrazioni indicate sono quelle massime accettabili) pena l'inammissibilità dell'offerta.

	ac. cloridrico	ac. nitrico		ac. perclorico	ac. acetico	ac. fluoridrico	ac. Solforico
	<i>superpuro</i>	<i>superpuro</i>	<i>ultrapuro</i>	<i>ultrapuro</i>	<i>met tracce</i>	<i>superpuro</i>	<i>ultrapuro</i>
	ACB0015	ACB0121	ACB0106	ACB0041	ACB0124	ACB0022	REA1268
	ppb	ppb	ppt	ppt	ppb	ppb	ppt
Cd	0,1	0,5	10	10	2	0,5	10
Cr	0,5	1	50		1	1	10
Cu	0,5	0,5	20	100	2	0,5	10
Fe	1	1	20	100	10	5	50
Hg	0,1	0,1	50		5	5	100
Mn	0,1	0,1	10	100	2	0,5	10
Ni	0,5	0,5	50	100	2	0,5	50
Pb	0,1	0,1	10	10	2	0,5	10
Zn	1	0,5	50	100	2	1	50

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 2 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE

Con l'operatore economico ammesso alla sottoscrizione dell'accordo quadro, Arpa Piemonte potrà concludere specifici contratti/ordinativi di fornitura definendo il fabbisogno e nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolato. A seguito dell'affidamento del singolo contratto/ordinativo specifico il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a) Le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture dell'Agenzia indicate nel successivo art. 3 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b) La fornitura in modalità informatica delle schede tecniche, delle schede di sicurezza nel formato e nella lingua prevista dalla cogente normativa italiana e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta aggiudicataria. Tali documenti saranno richiesti al fornitore prima della stipula del contratto il quale avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Struttura Acquisti beni e servizi di Arpa Piemonte tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse. Il Sistema Qualità di Arpa Piemonte impone una gestione centralizzata delle schede di sicurezza in formato elettronico: è necessaria quindi una fornitura puntuale di tali documenti ed inerente ai prodotti affidati.
Le schede dati di sicurezza (SDS), fornite per sostanze e miscele pericolose, devono essere conformi all'ultima modifica dell'Allegato II al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), nonché agli adeguamenti al progresso tecnico del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021 si dovrà applicare il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l'Allegato II al Regolamento REACH. Fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti) potranno essere fornite le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all'articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui, relativamente alle miscele, l'identificatore Unico di Formula (UFI) debba essere incluso nelle SDS (conformemente a quanto previsto all'allegato VIII, parte A, sezione 5, del CLP);
- c) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, si intendendo in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
- d) Le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.

Il fornitore si obbliga a fornire per tutta la durata dell'accordo quadro i prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo.

Il fornitore dovrà comunicare tempestivamente eventuali problematiche o variazioni riguardanti gli articoli oggetto del contratto, che saranno valutate preventivamente in modo tale da preavvisare il personale dei laboratori e assicurare la continuità del servizio.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate prima di tutto alla Struttura Acquisti (acquisti@pec.arpa.piemonte.it/acquisti@arpa.piemonte.it) e poi al Servizio di Coordinamento dei Laboratori (coordinamento.laboratori@arpa.piemonte.it). Quest'ultimo ha la possibilità di individuare e coinvolgere il personale esperto e assicurare la diffusione delle informazioni.

ART.3 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

Ogni contratto/ordine di fornitura avrà un proprio codice CIG ulteriore (**CIG derivato**) rispetto al codice CIG dell'accordo quadro.

Il quantitativo minimo ordinabile per ciascuna sede di consegna è pari ad € 100 Iva esclusa. Qualora venga emesso un ordinativo inferiore a detto importo, la ditta è autorizzata ad addebitare in fattura un importo di € 20 Iva esclusa a titolo di spese di trasporto per ciascuna sede di consegna.

Ogni contratto/ordine di fornitura dipenderà dalle necessità delle varie strutture dell'Agenzia e dovrà essere evaso entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC alla Ditta.

La Ditta aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo scritto, entro i termini sopra indicati, con la Struttura ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. La Struttura Ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all'Agenzia e all'attività di analisi laboratoriale. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.

In caso di differimento superiore a 30 giorni lavorativi dall'ordine, Arpa si riserva di procedere ad acquisire diversamente il prodotto.

L'evasione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna per magazzino ricevente, salvo diverso accordo scritto intercorso, entro i termini sopra indicati, tra la Ditta aggiudicataria e la Struttura ordinante dell'Agenzia.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta presso ciascuna Sede dell'Agenzia indicata nel contratto/ordinativo, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell'orario, da concordare con la singola Sede.

Le sedi e gli orari di consegna sono:

Provincia	Sportello	indirizzo	Orari apertura Escluso il sabato e giorni festivi
Asti	Asti	piazza Alfieri, 33	9:00 - 12:30 13.30 – 15.30
Alessandria	Alessandria	via Don Gasparolo, 3	
	Alessandria	Spalto Marengo 33 (Ingresso da Spalto Marengo 37)- Alessandria Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	
	Casale	via Martiri di Nassiria	
Biella	Biella	via Felice Piacenza,11	
Cuneo	Cuneo	via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	
Novara	Novara	Viale Roma, 7/e Magazzino al piano terreno	
Torino	Grugliasco	Via Sabaudia, 164 Magazzino al piano terreno	
	Torino	Via Pio VII, 9	
	Ivrea	Via Jervis, 30 Magazzino al piano terreno	
	La Loggia	Via Strada Nizza, 24	
Vercelli	Vercelli	via Bruzza, 4 Magazzino al piano terreno	
		Via Trino 89	

VCO	Omegna	via 4 Novembre, 294	
-----	--------	---------------------	--

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate.

In caso di consegna in una sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte comunicherà l'accaduto all'aggiudicatario il quale è tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna continueranno a decorrere fino al giorno dell'avvenuta consegna presso la sede corretta. Qualora il termine di consegna sia decorso si applicheranno le penalità di cui all'art. 7 punto A del presente documento.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, che dovrà contenere:

- il numero e data del contratto/ordinativo trasmesso alla ditta;
- codice CIG specifico del contratto/ordinativo (**CIG derivato**)
- l'indicazione della sede di consegna e dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia;
- l'intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto oppure l'attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Per ogni trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta affidataria è tenuta **all'atto della consegna a dare evidenza** della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto ovvero che la temperatura di trasporto non ha influenza circa il mantenimento delle caratteristiche del prodotto, dove per trasporto deve intendersi quanto avviene dal momento dell'uscita dal magazzino del fornitore al momento dell'accettazione da parte dell'Agenzia. L'evidenza può essere fornita attraverso la produzione di listati di registrazione delle temperature relative a tutte le fasi di trasporto e stoccaggio intermedio o da specifici "detector di temperatura" apposti all'interno dei colli.

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

L'eventuale cambio delle sedi di consegna durante la vigenza contrattuale verrà prontamente comunicato all'Aggiudicatario e non comporterà per Arpa alcun onere aggiuntivo.

La ditta Affidataria è tenuta ad effettuare la consegna dei prodotti all'interno dei magazzini precedentemente indicati con propri mezzi e personale idonei.

Si precisa che l'Agenzia non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Anche in casi di urgenza, qualora il fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati per il recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull'Agenzia, per eventuali spese aggiuntive sostenute.

ART. 4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

L'effettiva verifica sulla tipologia, qualità, scadenza, modalità di conservazione e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuata **dal personale incaricato del Laboratorio entro 15 giorni dalla consegna.**

Tale controllo è da considerarsi **“termine per l'accertamento della conformità della merce”**. Decorso tale termine, senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni, il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

L'Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente capitolato.

La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, sarà considerata quale “mancata consegna” e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 7 del presente documento.

ART. 5 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta fornitrice dovrà emettere per ogni contratto/ordinativo una fattura per ogni sede di consegna.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G specifico del contratto/ordinativo (CIG derivato)
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) La struttura liquidante competente, sarà definita a seguito della stipula del contratto

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del cosiddetto “split payment”,

La liquidazione delle fatture avverrà previa positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente art. 4.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In

caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 7 PENALI

Nel caso di stipula di contratti/ordinativi di fornitura, a cura del Direttore dell'esecuzione sarà verificato il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato. Le penali per inadempimento sono le seguenti:

- A. **In caso di ritardo nella consegna:** per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1‰ dell'importo calcolato sulla base del valore globale presunto (Iva esclusa) dei prodotti aggiudicati al singolo operatore economico;
- B. **In caso di non conformità della merce consegnata:** la non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 4 del presente capitolato sarà considerata "mancata consegna". Decorso inutilmente il termine previsto nel presente capitolato senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ dell'importo calcolato sulla base del valore globale presunto (Iva esclusa) dei prodotti aggiudicati al singolo operatore economico per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità;
- C. Qualora i prodotti consegnati non siano accompagnati da documento di trasporto o, ove previsto, manchino i certificati di analisi/sterilità, le schede tecniche, le schede di sicurezza ed ogni altra documentazione/informazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti, Arpa assegnerà un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per adempiere, decorso il quale si applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo calcolato sulla base del valore globale presunto (Iva esclusa) dei prodotti aggiudicati al singolo operatore economico per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità;

Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore).

In caso di inadempimento per non conformità l'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta fornitrice tramite pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate. Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, calcolato sulla base del valore globale presunto dei prodotti aggiudicati al singolo operatore economico poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente.

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti del fornitore dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli contratti specifici, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del Codice Civile. Del recesso sarà data comunicazione mediante pec con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tenendo indenne il fornitore delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite. Fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle spese sostenute delle, prestazioni già rese e del mancato guadagno nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

L'Agenzia si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale nei seguenti casi:

- nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici
- in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza dell'accordo quadro;
- per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia;
- l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale

Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

Le ditte aggiudicatarie sono tenute a costituire una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia verrà calcolato sulla base del valore globale presunto dei prodotti aggiudicati al singolo operatore economico.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto

dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 11 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2022-2024 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellilegalita> e che è possibile segnalare,

in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."